



DISCIPLINARE PRIVACY ARPAL UMBRIA

DEFINIZIONE DI COMPETENZE E RESPONSABILITA' IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SOMMARIO

Art. 1.	Indirizzi generali	Pag.	4
Art. 2.	Il Titolare – Funzioni	“	5
Art. 3.	I Soggetti designati – Funzioni e compiti	“	5
Art. 4.	I Responsabili del trattamento	“	7
Art. 5.	I Soggetti autorizzati al compimento delle operazioni di trattamento (incaricati)	“	7
Art. 6.	Il Responsabile della Protezione dei dati – Funzioni e compiti	“	8
Art. 7.	Pareri del DPO	“	8
Art. 8.	Responsabile della Sicurezza Informatica - Funzioni e compiti	“	9
Art. 9.	Responsabile per la Transizione digitale – Funzioni e compiti	“	10
Art. 10.	Responsabile in materia di risorse umane e strumentali e formazione del personale	“	10
Art. 11.	Responsabile della Comunicazione istituzionale - Funzioni e compiti	“	11
Art. 12.	Direttore di ARPAL - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro	“	11
Art. 13.	Referenti privacy dei Centri per l’impiego e dei Centri di Formazione Professionale – Funzioni e compiti	“	12
Art. 14.	Disciplina dei rapporti tra DPO, strutture di ARPAL Umbria e R.P.C.T in materia accesso civico generalizzato	“	12
Art. 15.	Disciplina dei rapporti tra DPO, strutture di ARPAL Umbria e Direttore in materia accesso documentale	“	13

Art. 1. Indirizzi generali

1.1 Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito anche “Regolamento” o GDPR), detta una complessa disciplina di carattere generale in materia di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018, nonché i Provvedimenti di carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche solo “Garante”), continuano a trovare applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la normativa succitata.

Per dare attuazione ai suddetti obblighi ed adempimenti, occorre adeguare l’assetto delle responsabilità all’interno dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria (di seguito anche Agenzia).

1.2 Il Regolamento individua diversi attori che intervengono nei trattamenti dei dati personali effettuati dalle organizzazioni, ciascuno con funzioni e compiti differenti:

- a) il Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- b) il Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- c) il Responsabile della protezione dei dati (di seguito anche Data Protection Officer o DPO): figura prevista dagli artt. 37 e ss. del Regolamento, che ne disciplinano compiti, funzioni e responsabilità;
- d) persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile: figura che si desume implicitamente dalla definizione di “terzo” di cui all’art. 4, comma 1 n. 10 e all’art. 29 del Regolamento e dall’articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003, che pone l'obbligo di dare istruzioni a chi abbia accesso a dati personali e agisca sotto la titolarità del titolare o del responsabile.

1.3 Il d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018, stabilisce all’art. 2-quaterdecies che il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. In base al comma 2 del medesimo articolo il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

1.4 Con il presente atto ARPAL Umbria delinea il complessivo ambito delle responsabilità in materia di trattamento dei dati personali nel rispetto del principio di accountability previsto dall’art. 5 paragrafo 2 del GDPR ed in particolare definisce e indica:

- a) il proprio ambito di titolarità;
- b) le funzioni e i compiti del Direttore di ARPAL Umbria e dei Dirigenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa;
- c) i compiti assegnati al Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO);
- d) i compiti dei soggetti individuati quali:
 - Responsabile della Sicurezza Informatica
 - Responsabile per la Transizione digitale
 - Responsabile in materia di risorse umane e strumentali e formazione del personale
 - Responsabile della Comunicazione istituzionale

- e) le funzioni e compiti dei referenti privacy di ciascun Centro per l'impiego e di ciascun Centro di Formazione Professionale;
- f) i criteri generali da rispettare nell'individuazione dei soggetti autorizzati a compiere le operazioni di trattamento.

Art. 2. Il Titolare – Funzioni

2.1 Titolare dei trattamenti dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 n. 7 e art. 24 del Regolamento, è ARPAL Umbria.

2.2 Il Direttore di ARPAL Umbria, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 s.m.i., quale soggetto responsabile e designato, provvede:

- a) all'adozione delle linee di indirizzo inerenti le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento;
- b) all'adozione dell'atto di designazione del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO), specificando i compiti assegnati;
- c) all'adozione degli atti e dei provvedimenti organizzativi necessari per l'individuazione dei soggetti designati e autorizzati al trattamento dei dati personali secondo le rispettive funzioni e compiti assegnati;
- d) all'individuazione e destinazione delle risorse adeguate per la formazione dei dipendenti e collaboratori di ARPAL Umbria in materia di protezione dei dati e della sicurezza informatica.

Art. 3. I Soggetti designati – Funzioni e compiti

3.1 Con il presente atto, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 1 del d.lgs. 196/2003, sono individuati quali "soggetti designati" il Direttore e i Dirigenti, a far data dall'accettazione dell'incarico e ciascuno per il proprio ambito di competenza, cui sono attribuiti funzioni e compiti per gli adempimenti necessari per assicurare la conformità dei trattamenti dei dati personali effettuati da ARPAL Umbria in attuazione del Regolamento. Relativamente ai trattamenti dei dati personali trasversali a più Servizi dell'Agenzia, si applica il criterio della prevalenza.

3.2 Di seguito, sono indicati i compiti affidati ai soggetti designati:

- a) verificare la legittimità dei trattamenti dei dati personali effettuati dalla struttura di riferimento;
- b) disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lett. a), le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione della stessa;
- c) adottare soluzioni di privacy by design e by default;
- d) tenere costantemente aggiornato il registro delle attività di trattamento per la struttura di competenza, secondo la scheda e le modalità previste dal relativo applicativo privacy di ARPAL Umbria;
- e) predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento;
- f) individuare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2-quaterdecies, comma 2 del d.lgs. 196/2003, i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento (di seguito anche "incaricati") fornendo agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando

sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel presente atto e, in particolare, facendo espresso richiamo alle policy di ARPAL Umbria in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;

- g) predisporre e sottoscrivere specifico accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento o di titolarità autonoma nei casi in cui ARPAL Umbria e uno o più titolari determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento (contitolarità) ovvero condividono, ciascuno in funzione delle proprie funzioni e attività istituzionali, la medesima base dati (titolari autonomi);
- h) nominare, ai sensi dell'art. 28 e dell'art. 82 del Regolamento e dell'art. 4 del presente disciplinare, i responsabili esterni del trattamento dei dati personali;
- i) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- j) provvedere, anche tramite gli incaricati, a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;
- k) disporre l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante;
- l) collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
- m) adottare, se necessario, specifici Disciplinari tecnici di settore, anche congiuntamente con altri Soggetti delegati all'attuazione, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti dei dati personali relativi alla propria area di competenza;
- n) individuare, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento dei dati personali, i soggetti che effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
- o) garantire al Responsabile del Servizio competente in materia di sistemi informativi (Responsabile della Sicurezza Informatica) e al DPO i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza secondo la procedura di data breach approvata secondo le modalità descritte da ARPAL Umbria con Determinazione del Direttore concernente « Approvazione procedura di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (data breach) e comunicazione all'interessato – articoli 33 e 34 Regolamento (UE) 2016/679 »;
- p) designare gli amministratori di sistema in conformità alle norme vigenti in materia;
- q) effettuare preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- r) trasmettere al Direttore, le evidenze della valutazione di impatto di cui al punto precedente, ai fini della consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento;
- s) richiamare obbligatoriamente nei contratti di sviluppo di software e piattaforme, la policy di ARPAL Umbria in materia di sviluppo delle applicazioni, disponendo che il mancato rispetto dei requisiti ivi previsti equivale a grave inadempimento, con facoltà per ARPAL Umbria di risoluzione del contratto.

3.3 Il Direttore e ciascun Dirigente, nell'attuazione dei rispettivi compiti di cui al precedente punto 3.2, può acquisire il parere del DPO. I soggetti designati possono motivatamente delegare i compiti di cui al precedente punto 3.2 ai Responsabili di Posizione Organizzativa ad essi assegnati o a personale con profilo professionale fascia D.

Art. 4. I Responsabili del trattamento

4.1 Sono nominati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, quali Responsabili del trattamento dei dati personali i soggetti esterni all'amministrazione che sono tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti dei dati personali per conto di ARPAL Umbria in quanto Titolare del trattamento dei dati personali.

4.2 Qualora occorra affidare un incarico che comporta anche trattamenti dei dati personali, la scelta del soggetto deve essere effettuata valutando anche l'esperienza, la capacità e l'affidabilità in materia di protezione dei dati personali del soggetto cui affidare l'incarico, affinché lo stesso soggetto sia in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

4.3 Attesa la natura negoziale delle designazioni dei Responsabili del trattamento, questa deve essere effettuata all'interno di contratti o convenzioni e, in ogni caso, in conformità ai fac-simile messi a disposizione dal Direttore di ARPAL Umbria e dal DPO.

Art. 5. I Soggetti autorizzati al compimento delle operazioni di trattamento (incaricati)

5.1. Sono autorizzati alle operazioni di trattamento dei dati i soggetti designati di cui al precedente art. 3 e il personale loro assegnato, che conformano i trattamenti di competenza alle policy di ARPAL Umbria in materia di protezione dei dati personali e alle istruzioni di seguito riportate:

- sono trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- sono verificati legittimità e correttezza dei trattamenti, avendo particolare attenzione ai rischi che gli stessi presentano e alla natura dei dati personali da proteggere.

5.2. Devono, altresì, essere autorizzati tutti i soggetti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, che effettuano operazioni di trattamento dei dati personali sotto la diretta autorità del Titolare o dei soggetti designati. Gli incaricati devono essere da questi formalmente autorizzati secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

5.3. Gli incaricati sono quindi designati:

- a) tramite individuazione nominativa (nome e cognome) delle persone fisiche. In questo caso occorre specificare, per ciascun nominativo, i trattamenti che lo stesso è autorizzato ad effettuare;
- b) tramite assegnazione funzionale della persona fisica alla unità organizzativa di riferimento, qualora la persona fisica effettui tutti i trattamenti individuati puntualmente per tale unità.

5.4. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, ulteriori istruzioni, impartite agli incaricati del trattamento dei dati personali, riguardo ad aspetti di dettaglio relativi alle specificità dei singoli trattamenti, devono contenere un espresso richiamo alle policy di ARPAL Umbria in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

Art. 6. Il Responsabile della Protezione dei dati - Funzioni e compiti

6.1 Il Regolamento prevede l'obbligo per gli Enti pubblici di designare il DPO. Il Responsabile della protezione dati di ARPAL Umbria è individuato nel Responsabile della protezione dati della Giunta Regionale in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 772 del 04/06/2019.

6.2 Specificatamente, sono di seguito indicati i compiti del DPO in aderenza agli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento, conformati alla specifica organizzazione di ARPAL Umbria:

- a) informa e fornisce consulenza a ARPAL Umbria in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche di ARPAL Umbria in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) coopera con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- d) funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- e) partecipa allo svolgimento delle verifiche di sicurezza svolte dal Responsabile del Servizio ICT di ARPAL Umbria o ne richiede di specifiche;
- f) promuove la formazione del personale di ARPAL Umbria in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, anche attraverso un piano di comunicazione e divulgazione all'interno delle strutture di ARPAL Umbria;
- g) partecipa alla gestione degli incidenti di sicurezza secondo le modalità previste da ARPAL Umbria con Determinazione del Direttore concernente « Approvazione procedura di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (data breach) e comunicazione all'interessato – articoli 33 e 34 Regolamento (UE) 2016/679 »;
- h) formula gli indirizzi per la realizzazione del Registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento secondo la scheda e le modalità previste dal relativo applicativo privacy di ARPAL Umbria;
- i) fornisce i pareri obbligatori e facoltativi richiesti dalle strutture secondo quanto specificato al successivo articolo 7.

6.3 I compiti del DPO sono svolti per tutte le strutture di ARPAL Umbria.

Art. 7. Pareri del DPO

7.1 Il DPO fornisce il proprio parere in ordine alla legittimità e alla correttezza dei trattamenti dei dati personali sulle istanze che le strutture di ARPAL Umbria presentano nei casi di seguito indicati.

7.2 Devono essere obbligatoriamente richiesti pareri in ordine a:

- a) individuazione delle misure che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali che ARPAL Umbria intende adottare ai fini della tutela della riservatezza, integrità e disponibilità del patrimonio informativo di ARPAL Umbria, anche a seguito di incidenti di sicurezza o analisi dei rischi;
- b) adozione di policy e disciplinari in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni, redazione e aggiornamento dei disciplinari tecnici trasversali e di settore con impatto sulla sicurezza delle informazioni;

- c) individuazione di misure poste a mitigazione del rischio delle criticità emerse dall'analisi dei rischi, che abbiano un significativo impatto sulla protezione dei dati personali;
- d) valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche nei casi di data breach.

7.3 Possono essere inoltre richiesti pareri in ordine a:

- a) progettazione di nuove applicazioni o modifica sostanziale di quelle esistenti, in aderenza al principio della privacy by design e by default;
- b) valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- c) valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso civico potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e, in via generale, del Regolamento;
- d) valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso documentale potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del Regolamento;
- e) opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli oppositori.

7.4 Le richieste di parere devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica dpoarpal@regione.umbria.it o nelle modalità che saranno stabilite dal DPO e dal Direttore.

7.5 Possono presentare le richieste di parere i soggetti designati o i soggetti delegati in base a quanto previsto dal precedente articolo 3.

7.6 I pareri sono espressi riportando le seguenti codifiche:

- **NC: "non conformità"**, nei casi in cui siano rilevati elementi di non conformità alla normativa e alle policy di ARPAL Umbria in materia di protezione dei dati personali;
- **OS: "osservazione"**, nei casi in cui vi siano elementi di miglioramento che garantiscono una maggiore aderenza alla normativa e alle policy di ARPAL Umbria in materia di protezione dei dati personali, non costituendo vincolo di attuazione;
- **PO: "positivo"**, nei casi in cui siano prospettati elementi valutati come conformi alla normativa e alle policy di ARPAL Umbria in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi in cui il DPO esprime pareri "NC" e "OS" il soggetto designato deve formalizzare, nelle medesime forme utilizzate dal DPO per l'espressione del parere, le motivazioni che giustificano l'esecuzione dell'attività o l'implementazione della soluzione tecnologica in difformità alle indicazioni fornite dal DPO. I pareri espressi dal DPO sono conservati agli atti del soggetto designato.

Art. 8. Responsabile della Sicurezza Informatica - Funzioni e compiti

8.1 Il Responsabile della Sicurezza Informatica approva ed aggiorna apposito Disciplinare relativo all'individuazione delle misure di sicurezza informatica di ARPAL Umbria e supporta il Direttore e ciascun Dirigente di ARPAL Umbria nella individuazione di tali misure riferite alle attività di trattamento dei dati personali proprie del Servizio competente.

8.2 Il Responsabile della Sicurezza Informatica, in particolare:

- a) verifica la compatibilità delle misure di sicurezza ICT delle attività di trattamento svolte dal Direttore e da ogni Dirigente di ARPAL Umbria e che siano conformi con quanto previsto dalla circolare AGID 2/2017 e delle linee guida ENISA del 28/01/2019 e da successivi provvedimenti che saranno adottati in materia;

- b) collabora e si coordina con il DPO in tema di Misure minime di sicurezza ICT delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dalla circolare AGID 2/2017 e delle linee guida ENISA del 28/01/2019 e da successivi provvedimenti che saranno adottati in materia.

8.3 Al fine di agevolare l'attività di supporto del Responsabile della Sicurezza Informatica, il Direttore e ciascun Dirigente di ARPAL Umbria comunicano annualmente l'elenco dei trattamenti dei dati personali di propria competenza, di nuova realizzazione e comunque attivi, al fine di valutare la necessità di aggiornare le misure di sicurezza.

Art. 9. Responsabile per la Transizione digitale - Funzioni e compiti

9.1 Il Dirigente individuato quale Responsabile per la Transizione digitale assicura gli aspetti legati alla pianificazione, alla realizzazione, al controllo e all'aggiornamento dei progetti di innovazione per lo sviluppo della società dell'informazione.

9.2 Il Dirigente Responsabile per la Transizione digitale, nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 17 del d.lgs. 82/2005, supporta il Direttore e ciascun Dirigente di ARPAL Umbria nella attuazione degli adempimenti previsti in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di tutela dei dati personali ed approva, in particolare, apposito censimento relativamente:

- a) alla diffusione, all'interno di ARPAL Umbria, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico;
- b) alla integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi di ARPAL Umbria e quello di cui all'articolo 64-bis del d.lgs. 82/2005 (Accesso telematico ai servizi della PA).

9.3 Il Dirigente Responsabile per la Transizione digitale collabora e si coordina con il DPO in tema di transizione alla modalità digitale dei processi, dei procedimenti e dei servizi di ARPAL Umbria.

9.4 Al fine di agevolare l'attività di supporto del Dirigente Responsabile per la Transizione digitale, il Direttore e ciascun Dirigente di ARPAL Umbria comunica annualmente l'elenco dei trattamenti dei dati personali di propria competenza, di nuova realizzazione e comunque attivi, al fine di valutare la coerenza con le finalità previste in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 10. Responsabile in materia di risorse umane e strumentali e formazione del

10.1 Il Responsabile in materia di risorse umane e strumentali e formazione del personale provvede:

- a) ad assicurare gli adempimenti privacy relativi la gestione dei rapporti di lavoro e degli istituti contrattuali del personale; programmazione e organizzazione di corsi di formazione in materia di privacy, tutela dei dati personali e aggiornamento del personale;
- b) all'approvazione e aggiornamento del disciplinare sulla videosorveglianza ai sensi delle "linee guida del Comitato europeo per la tutela dei dati personali sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" e assicura la registrazione degli accessi e la relativa videosorveglianza nel rispetto del Regolamento.

10.2 Il Responsabile in materia di risorse umane e strumentali e formazione del personale provvede alla dotazione strumentale delle postazioni di lavoro ai fini della custodia dei fascicoli e della conservazione degli archivi digitali e cartacei.

10.3 Al fine di agevolare l'attività di supporto del Responsabile in materia di risorse umane e strumentali e formazione del personale, il Direttore e ciascun Dirigente di ARPAL Umbria comunica annualmente le esigenze formative in materia di privacy, tutela dei dati personali e aggiornamento del personale, relative alle attività di propria competenza.

Art. 11. Responsabile della Comunicazione istituzionale - Funzioni e compiti

11.1. Il Responsabile della Comunicazione istituzionale assicura la gestione della Privacy Policy del sito istituzionale di ARPAL Umbria, delle Newsletter e dei Servizi interattivi, della gestione dei dati personali degli utenti del sito istituzionale, delle modalità di attivazione e accesso alle aree riservate.

11.2 Al fine di agevolare l'attività di supporto del Responsabile della Comunicazione istituzionale, il Direttore e ciascun Dirigente di ARPAL Umbria adegua le attività di propria competenza con quelle descritte al precedente comma.

Art. 12. Direttore di ARPAL - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro

12.1 Il Direttore di ARPAL - Umbria nell'ambito delle proprie attività:

- a) garantisce il coordinamento degli adempimenti di ARPAL Umbria in materia di privacy policy;
- b) predispone le direttive per standardizzare i processi delle strutture di ARPAL Umbria per il corretto trattamento e la sicurezza dei dati;
- c) delegare e avvalersi di figure professionali interne o esterne per fornire pareri e consulenze alle strutture di ARPAL Umbria, anche previo confronto con il DPO, su questioni relative alla privacy e al diritto di accesso civico e/o documentale;
- d) provvede, anche previo confronto con il DPO, all'adozione degli atti necessari al funzionamento del "Sistema Privacy di ARPAL Umbria" ed in particolare:
 - privacy policy di ARPAL Umbria;
 - modello registro trattamenti dei dati personali;
 - modello procedura data breach e modello registro violazioni;
 - modello procedura istanze interessati (artt. 15-22 GDPR);
 - modello designazione Dirigenti quali designati interni al trattamento dei dati (art. 2-quaterdecies, comma 1 codice privacy);
 - modello designazione da parte dei Dirigenti del personale assegnato quali autorizzati al trattamento dei dati (art. 2-quaterdecies, comma 2 codice privacy);
 - modello informativa dati raccolti direttamente presso gli interessati (art. 13 GDPR);
 - modello informativa dati raccolti da altre banche dati (art. 14 GDPR);
 - modello contratto di nomina responsabile esterno trattamento dei dati personali (art. 28 GDPR);
 - modello disciplina rapporti di contitolarità (art. 26 GDPR);
 - modello disciplina rapporti autonoma titolarità.

12.2 Al fine di agevolare l'attività del Direttore ciascun Dirigente di ARPAL Umbria comunica annualmente:

- l'elenco dei trattamenti dei dati personali di propria competenza;
- gli atti di designazione del personale autorizzato al trattamento (incaricati);
- gli atti che disciplinano i rapporti tra ARPAL Umbria e soggetti individuati come contitolari, titolari autonomi o responsabili esterni;

- gli atti che disciplinano i rapporti e designano ARPAL Umbria quale responsabile esterno del trattamento;
- gli atti relativi agli esiti delle verifiche e attività di vigilanza effettuate nei confronti dei responsabili esterni.

Art. 13. Referenti privacy dei Centri per l'impiego e dei Centri di Formazione Professionale – Funzioni e compiti

13.1 I Referenti privacy dei Centri per l'impiego e dei Centri di Formazione Professionale sono individuati dal Direttore al fine di assicurare un presidio permanente per garantire l'omogeneità, da parte dei rispettivi Centri per l'impiego e Centri di Formazione Professionale, degli adempimenti continuativi inerenti gli aspetti organizzativi e procedurali, derivanti anche delle disposizioni normative di settore. I Referenti privacy operano in raccordo con il Dirigente di riferimento e con il DPO ed hanno funzioni di:

- a) assistenza interna al Centro per l'impiego e al Centro di Formazione Professionale per il corretto adempimento della normativa;
- b) collaborazione con il Dirigente responsabile del trattamento per formulare richieste di parere al DPO;
- c) monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di sicurezza previste dalla circolare AGID 2/2017 e delle linee guida ENISA del 28/01/2019, collaborando con i Dirigenti responsabili del trattamento, con il Responsabile della Sicurezza Informatica e con il DPO;
- d) collaborazione all'aggiornamento delle schede del trattamento dei dati da parte dei Dirigenti responsabili di trattamento;
- e) segnalare al Dirigente responsabile del trattamento e al DPO i casi in cui presso il Centro per l'impiego e il Centro di Formazione Professionale occorra:
 - aggiornare il registro dei trattamenti dei dati personali di ARPAL Umbria;
 - avviare la procedura di data breach secondo le modalità previste da ARPAL Umbria con Determinazione del Direttore concernente « Approvazione procedura di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (data breach) e comunicazione all'interessato – articoli 33 e 34 Regolamento (UE) 2016/679 »;
 - valutare la necessità di procedere alla comunicazione di un trattamento al Garante ex art. 36 del Regolamento.

Art. 14. Disciplina dei rapporti tra DPO, strutture di ARPAL Umbria e R.P.C.T in materia accesso civico generalizzato

14.1 Al fine di disciplinare la necessaria interazione tra il DPO, le strutture di ARPAL Umbria, e il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) nell'ambito delle richieste di accesso civico generalizzato, ai sensi del d.lgs. 33/2013, il DPO funge da supporto nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso civico generalizzato.

14.2 Il DPO funge altresì da supporto al R.P.C.T. nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali. In aderenza all'articolo 7, comma 3, punto c) il DPO, inoltre, su richiesta delle strutture di ARPAL Umbria, esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso potrebbe comportare agli interessi dei

controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e, in via generale, del Regolamento.

14.3 In aderenza al dell'art. 7, comma 3, punto e) il DPO, su richiesta delle strutture di ARPAL Umbria, formula il proprio parere in ordine all'opposizione formulata dai controinteressati nella misura in cui questa sia riferibile ad elementi afferenti alla protezione dei dati personali, valutando la probabilità e la serietà del danno agli interessi degli opposenti.

14.4 Sulla scorta del parere di cui al precedente articolo 7, commi 2 e 3 le strutture di ARPAL Umbria competenti sulle singole richieste di accesso effettueranno il bilanciamento tra gli interessi asseritamente lesi e la rilevanza dell'interesse conoscitivo della collettività che la richiesta di accesso mira a soddisfare.

Art. 15. Disciplina dei rapporti tra DPO, strutture di ARPAL Umbria e Direttore in materia accesso documentale

15.1. Al fine di disciplinare la necessaria interazione tra il DPO, le strutture di ARPAL Umbria (Servizi e Sezioni), e il Direttore nell'ambito delle richieste di accesso documentale, ai sensi del Capo V della legge 241/1990, il DPO funge da supporto nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso documentale.

15.2 Il DPO funge da supporto alle strutture di ARPAL Umbria competenti sulle singole richieste di accesso documentale:

- nella fase di individuazione dei soggetti da ritenersi controinteressati e comunque per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali inerenti le richieste di accesso documentale;
- nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali.

15.3 Il DPO, in aderenza al dell'art. 7, comma 3, punto d) su richiesta delle strutture di ARPAL Umbria, esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del capo V della legge 241/1990 e, in via generale, del Regolamento.

15.4 Il DPO, in aderenza ai dell'art. 7, comma 3, punto e) inoltre, su richiesta delle strutture di ARPAL Umbria, esprime proprio parere in ordine alla valutazione dell'eventuale pregiudizio che l'accesso potrebbe comportare agli interessi dei controinteressati, nella misura in cui questi afferiscono alle tutele dei loro dati personali ai sensi del Regolamento.

15.5 Sulla scorta del parere di cui al precedente articolo 7, commi 3 e 4 le strutture di ARPAL Umbria competenti sulle singole richieste di accesso effettueranno il bilanciamento tra gli interessi asseritamente lesi e la rilevanza dell'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, che la richiesta di accesso mira a soddisfare.